# PARLAMENTO EUROPEO

*2004* *2009*

*Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni*

PROVVISORIO
**2004/2214(INI)**

22.3.2005

# PROGETTO DI RELAZIONE

recante una proposta di raccomandazione del Parlamento europeo destinata al Consiglio sul piano d'azione dell'Unione europea contro il terrorismo
(2004/2214(INI))

Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

Relatrice: Rosa Díez González

PR_INI_art114

## INDICE

**Pagina**

PROPOSTA DI RACCOMANDAZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO DESTINATA AL CONSIGLIO .....3

MOTIVAZIONE ……8

PROPOSTA DI RACCOMANDAZIONE DESTINATA AL CONSIGLIO (B6-0071/2004)……....13

PARERE DELLA COMMISSIONE PER GLI AFFARI ESTERI ……..

## PROPOSTA DI RACCOMANDAZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO DESTINATA AL CONSIGLIO

**sul Piano d'azione dell'Unione europea contro il terrorismo (2004/2214(INI))**

*Il Parlamento europeo*,

– vista la proposta di raccomandazione destinata al Consiglio presentata da Antoine Duquesne, a nome del gruppo ALDE, sul piano d'azione rivisto/piano di lavoro dell'UE per combattere il terrorismo (B6-0071/2004),

– visto il Titolo V del trattato UE,

– visto il Titolo VI del trattato UE e in particolare gli articoli 29, 30, 31, 32, 34, 39 e 42,

– visto il trattato che istituisce una Costituzione per l'Europa, e in particolare gli articoli I-3, II-62, II-63, II-64, II-67, II-82, II-107, II-108, II-109, II-110,III-257, III-261, III-271, III-272, III-273, III-275, III-276,

– vista la Convenzione europea per la protezione de diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali firmata a Roma il 4 novembre 1950, modificata dal protocollo n. 11 e in particolare gli articoli 3, 5, 6, 8, 9 e 10,

– vista la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo firmata il 10 dicembre 1948 e in particolare gli articoli 1, 2, 3, 5, 7, 12, 13 e 19,

– viste le dodici Convenzioni delle Nazioni Unite per lottare contro il terrorismo,

– visto lo Statuto di Roma del Tribunale penale internazionale approvato il 17 luglio 1998 dalla Conferenza diplomatica dei Plenipotenziari delle Nazioni Unite,

– visto il piano d'azione per la lotta contro il terrorismo adottato dal Consiglio europeo straordinario di Bruxelles del 21 settembre 2001,

– viste le dichiarazioni della riunione informale dei Capi di Stato o di Governo di Gand del 19 ottobre 2001,

– viste le conclusioni del Consiglio europeo di Laeken del 14 e 15 dicembre 2001,

– vista la decisione del Consiglio del 28 febbraio 2002 con cui viene creato Eurojust per rafforzare la lotta contro le gravi forme di criminalità[1],

– vista la decisione quadro del Consiglio del 13 giugno 2002 relativa al mandato di cattura europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri[2],

[1] GU L 63 del 6.3.2002, pag. 1.
[2] GU L 190 del 18.7.2002, pag. 1.

– vista la decisione quadro del Consiglio del 13 giugno 2002 sulla lotta contro il terrorismo[1],

– vista la decisione quadro del Consiglio del 13 giugno 2002 relativa alla creazione di squadre investigative comuni in materia penale tra due o più Stati membri[2],

– vista la decisione quadro 2003/577/JAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa all'esecuzione nell'Unione europea dei provvedimenti del blocco dei beni e di sequestro probatorio[3],

– viste le conclusioni del Consiglio europeo di Bruxelles del 25 e 26 maggio 2004,

– vista la dichiarazione del Consiglio europeo del 25 marzo 2004 sulla lotta contro il terrorismo,

– viste le conclusioni del Consiglio europeo di Bruxelles del 17 e 18 giugno 2004,

– visto il piano d'azione/piano d'azione rivisto dell'Unione europea per la lotta contro il terrorismo adottato dal Consiglio europeo nella riunione del 17 e 18 giugno 2004,

– viste le conclusioni del Consiglio europeo di Bruxelles del 4 e 5 novembre 2004,

– visto il programma dell'Aia: consolidamento della libertà, della sicurezza e della giustizia nell'Unione europea[4], adottato dal Consiglio europeo di Bruxelles del 4 e 5 novembre 2004,

– viste le conclusioni del Consiglio europeo di Bruxelles del 16 e 17 dicembre 2004,

– visti l'articolo 114, paragrafo 3 e l'articolo 94 del suo regolamento,

– visti la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni e i pareri della commissione … nonché della commissione … (A6-0000/2005),

A. considerando che i diritti dell'uomo sono non negoziabili, indivisibili e intrasferibili e che il compito più importante di una democrazia è la protezione dei diritti dei cittadini,

B. considerando che invece il terrorismo attacca le libertà fondamentali e ricerca la distruzione, con metodi violenti, della stessa democrazia, provocando un clima che distrugge il diritto della popolazione a vivere senza timore,

C. considerando che le azioni terroristiche, a prescindere dalla loro natura, presuppongono essenzialmente un attacco diretto ai diritti e alle libertà dei cittadini (compreso il diritto più fondamentale degli esseri umani e cioè il diritto alla vita), alla democrazia e allo Stato di diritto,

D. considerando che il terrorismo costituisce una delle maggiori minacce permanenti che

[1] GU L 164 del 22.6.2002, pag. 3.
[2] GU L 162 del 20.6.2002, pag. 1.
[3] GU L 193 del 2.8.2003, pag. 45.
[4] GUC 53 del 3.3.2005, pag. 1.

incombono sugli Stati membri della UE e del mondo, che si converte nel principale problema dei cittadini europei e in un attacco alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione,

E. considerando che oggi la minaccia del terrorismo non è limitata a zone geografiche specifiche in quanto le organizzazioni terroristiche possono utilizzare, per effettuare le loro azioni di violenza e di terrore, reti transfrontaliere capaci di provocare effetti devastanti in vari paesi allo stesso tempo,

F. considerando che nessuno Stato membro può lottare singolarmente contro il fenomeno terroristico,

G. considerando che la lotta contro la minaccia del terrorismo richiede il ricorso a tutti gli strumenti dello Stato di diritto e dell'Unione europea,

H. considerando che per sconfiggere il terrorismo occorre lottare contro l'estremismo e l'intolleranza, agire sul contesto che dà legittimità alle azioni terroristiche e ai discorsi che lo sostengono e smascherare e perseguire coloro che propugnano o alimentano la violenza come metodo per la soluzione dei conflitti di carattere politico, economico, sociale o di qualsiasi altro tipo,

I. considerando che poiché in Europa e nel mondo coesistono varie forme di terrorismo (oggi in Europa principalmente il radicalismo basco e il fondamentalismo islamico) è necessaria l'adozione di misure specifiche per lottare contro tutti questi fenomeni, in particolare per quanto riguarda quello praticato dall'organizzazione terroristica Al-Qaeda, che è la minaccia più grave e meno conosciuta,

J. considerando che se si desidera che le misure per la lotta contro il terrorismo siano veramente efficaci devono essere la conseguenza di una politica proattiva dell'Unione sostenuta da vera convinzione e determinazione dei poteri pubblici e appoggiata da un'opinione pubblica determinata e bene informata,

K. considerando che soltanto con la forza e la supremazia morale della democrazia e il rispetto assoluto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali è possibile assicurare la sconfitta del terrorismo,

L. considerando che non vi sono azioni umane più condannabili e abiette che gli assassinii, i massacri, le torture, le persecuzioni e le minacce commesse in modo indiscriminato dai terroristi,

M. considerando che il terrorismo deve essere assolutamente squalificato e che l'esclusione delle sue azioni da qualsiasi considerazione morale, causale o politica rappresenta uno degli strumenti più efficaci per sconfiggerlo,

N. considerando che l'Unione europea ha già dimostrato la sua solidarietà nei confronti delle vittime del terrorismo mediante:

- la dichiarazione del 25 marzo 2004 con cui il Consiglio europeo ha proclamato l'11 marzo "giornata europea delle vittime del terrorismo";

- l'adozione della direttiva 2004/80/CE del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'indennizzo alle vittime di reati[1] fra i quali sono comprese le azioni terroristiche;
- l'istituzione, a partire dal 2004, di un programma pilota per finanziare progetti di aiuti alle vittime del terrorismo e alle loro famiglie tanto dal punto di vista psicologico, quanto medico e sociale;

O. considerando che le vittime del terrorismo sono un simbolo della democrazia,

P. considerando che la voce delle vittime, cioè la loro verità, deve essere presente in tempo reale nel luogo dove vengono adottate decisioni per lottare e sconfiggere coloro che le hanno trasformate in protagonisti, loro malgrado,

1. rivolge al Consiglio e al Consiglio europeo le seguenti raccomandazioni nell'ambito dello studio che dovrà essere effettuato, due volte all'anno, sull'applicazione del suddetto piano d'azione/piano di lavoro rivisto dell'Unione europea per lottare contro il terrorismo e, in generale, nella determinazione strategica di lottare senza tregua e in modo generalizzato contro la minaccia terroristica:

   a) creare una Fondazione europea per le vittime del terrorismo che riunisca nel suo ambito i responsabili della politica europea di lotta contro il terrorismo e i rappresentanti delle associazioni delle vittime del terrorismo. Questa fondazione sarebbe un ponto di riferimento e di contatto per i cittadini europei che subiscono la violazione dei loro diritti fondamentali quale conseguenza della minaccia terroristica e dovrebbe inoltre garantire un maggiore grado di cooperazione tra le fondazioni nazionali esistenti;

   b) promuovere l'inclusione di determinati attentati terroristici tra i delitti sanzionabili dal Tribunale penale internazionale facendo in modo che questi delitti non siano prescrittibili e che, dal punto di vista giuridico, vengano inseriti nella fattispecie di quelli ritenuti gravi e inammissibili dalla comunità e dal diritto internazionale;

   c) promuovere, conformemente allo spirito del trattato che istituisce una Costituzione per l'Europa, la creazione di una Procura europea incaricata di indagare, perseguire e fare giudicare gli autori e i complici dei gravi delitti transfrontalieri e in particolare il delitto di terrorismo;

   d) promuovere la trasformazione di Europol in un'Agenzia europea sottoposta al controllo democratico del Parlamento europeo e del Consiglio sotto il controllo giurisdizionale della Corte di giustizia allo scopo di convertirlo in un'autentica polizia federale dell'Unione europea;

   e) rafforzare in via prioritaria le modalità di informazione preventiva provenienti dai servizi di intelligence degli Stati membri tra e da Europol;

   f) adottare, su proposta della Commissione, una decisione che istituisca la relazione funzionale tra il Coordinatore europeo per la lotta al terrorismo e la Commissione così come un controllo parlamentare effettivo sulle attività del Coordinatore europeo;

[1] GU L 261 del 6.8.2004, pag. 15.

g) esigere a tutti gli Stati membri l'applicazione immediata, completa e leale di tutti gli strumenti giuridici adottati dall'Unione europea per lottare contro il terrorismo;

h) procedere, entro la fine del 2005, a una valutazione particolareggiata e pubblica dell'applicazione del piano d'azione/piano di lavoro rivisto per lottare contro il terrorismo;

i) studiare la progettazione e l'attuazione di strumenti giuridici nuovi che perseguano con maggiore efficacia la raccolta e la distribuzione di fondi per finanziare le attività terroristiche, attività che si mobilitano al margine dell'utilizzazione degli organismi finanziari legalmente istituiti;

j) esige la firma e la ratifica da parte di tutti gli Stati membri e della stessa Unione europea delle dodici convenzioni internazionali esistenti in materia di lotta contro il terrorismo; l'adozione delle otto raccomandazioni speciali elaborate dall'OCSE per lottare contro il finanziamento del terrorismo; e l'esigenza che tutti i paesi terzi con cui l'Unione europea intrattiene relazioni facciano la stessa cosa;

k) finanziare e sviluppare programmi di istruzione sui mezzi di comunicazione sociale che abbiano quale obiettivo:

- lottare contro l'ambiente legittimatorio che costituisce il brodo biologico in cui germoglia l'odio razzista, religioso e ideologico;
- sviluppare un sistema pedagogico a favore della pace, la convivenza pacifica, la libertà e il rispetto dei diritti dell'uomo;

l) chiedere, conformemente allo spirito del trattato che istituisce una Costituzione per l'Europa e con l'articolo 42 del trattato UE, che venga adottata una decisione affinché le azioni contemplate all'articolo 29 del trattato UE per la lotta contro il terrorismo e la criminalità transfrontaliera vengano incluse nel titolo IV del trattato CE e sottoposte alla procedura di codecisione con il PE, al sistema di votazione a maggioranza qualificata in seno al Consiglio e sottoposte al controllo giurisdizionale della Corte di giustizia;

2. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente raccomandazione al Consiglio Europa, al Consiglio europeo e, per conoscenza, alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, al Consiglio d'Europa, all'Organizzazione delle Nazioni Unite e alle sue agenzie specializzate.

## MOTIVAZIONE

## I. INTRODUZIONE - IL TERRORISMO CONTEMPORANEO

Il terrorismo costituisce al giorno d'oggi una delle più gravi minacce permanenti che incombono sugli Stati membri dell'Unione europea e sul mondo.

La minaccia terroristica attuale non è limitata a zone geografiche specifiche, in cui i terroristi commettono atti di violenza e di terrorismo per promuovere la loro causa. Al giorno d'oggi i terroristi agiscono mediante reti internazionali e transfrontaliere utilizzando mezzi i cui effetti possono essere devastanti e colpire vari paesi allo stesso tempo.

Il terrorismo non è un fenomeno nuovo nella UE in quanto in vari dei suoi Stati membri rappresenta già da molti anni una minaccia permanente per la democrazia, il libero esercizio dei diritti dell'uomo e lo sviluppo economico e sociale.

In seguito ai tragici avvenimenti dell'11 settembre 2001 a New York e Washington, e agli attacchi terroristici avvenuti in un secondo tempo, nessuno potrebbe mettere in dubbio che una delle maggiori sfide cui si trova di fronte l'umanità nel presente secondo XXI è la lotta contro il terrorismo. Come europei possiamo affermare che la sicurezza è oggi la nostra maggiore sfida e il terrorismo il nostro maggior rischio.

A ciò che potremmo definire terrorismo domestico si è aggiunto un nuovo terrorismo, il fondamentalismo islamico. Un terrorismo a cui non sappiamo come reagire e che il Coordinatore europeo per la lotta contro il terrorismo, Gijs de VRIES, definisce "terrorismo di distruzione di massa" sulla base della strategia che utilizza per commettere gli attentati.

## II. LA LOTTA DELL'UNIONE EUROPEA CONTRO IL TERRORISMO

### 1. Giustificazione e necessità

Il terrorismo è un attacco frontale ai diritti dell'uomo e alla pluralità delle società democratiche.

L'Unione europea ha l'obbligo di promuovere e di proteggere i diritti dell'uomo e le libertà fondamentali e di garantire ai cittadini europei l'adempimento effettivo dei suoi obblighi a partire da quelli derivati dalle disposizioni del TUE al quarto trattino dell'articolo 2 e all'articolo 6, paragrafo 4, e all'articolo 29 che attribuisce all'Unione l'obbligo di "garantire ai cittadini un alto livello di sicurezza nell'ambito di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia," e ciò viene ribadito, con lo stesso tenore, al paragrafo 3 dell'articolo 257 del trattato che istituisce una Costituzione per l'Europa.

Nessuno Stato membro può lottare in modo individuale contro il fenomeno del terrorismo. La sicurezza dei cittadini europei è indivisibile e non si possono accettare le situazioni attuali che permettono ai criminali e ai terroristi di circolare liberamente nel territorio dell'Unione europea mentre continuano ad esistere 25 frontiere giudiziarie penali e di polizia tra i 25 Stati

membri che compongono la UE.

I cittadini europei esigono collettivamente e urgentemente che l'Unione europea lotti con determinazione, senza tregua e con efficacia contro la minaccia terroristica utilizzando tutti i mezzi di cui dispone e creando, se necessario, nuovi strumenti sulla base dei valori comuni e condivisi di libertà, di rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.

## 2. L'impatto degli attentati terroristici dell'11 settembre 2001 e il Piano d'azione di lotta contro il terrorismo.

Gli Stati membri dell'Unione europea hanno iniziato una cooperazione intergovernativa sugli aspetti connessi al terrorismo già nel 1985 nell'ambito del c.d. Gruppo di Trevi. Successivamente i trattati di Maastricht del 1992, di Amsterdam del 1997, di Nizza del 2001 hanno attribuito poteri all'Unione europea per lottare contro il terrorismo i cui mandati politici sono contenuti nel c.d. "Piano d'azione di Vienna" del 1998 e nelle conclusioni della Presidenza del Consiglio europeo di Tampere del 1999.

Gli attentati terroristici dell'11 settembre 2001 negli Stati Uniti sono stati il catalizzatore per accelerare l'adozione di un'ampia gamma di misure per lottare contro il terrorismo.

A partire da tale data la lotta contro il terrorismo si è convertita in uno degli obiettivi prioritari tanto per gli Stati membri quanto per l'Unione europea e le sue istituzioni.

Il Consiglio europeo, nella sua riunione straordinaria del 21 settembre 2001, ha adottato un "piano d'azione per lottare contro il terrorismo", che è stato seguito dall'approvazione di un "programma di lavoro" molto particolareggiato allo scopo di attuare il piano d'azione.

I risultati sono stati immediati in quanto già nel Consiglio europeo di Laeken del 15 dicembre 2001 è stato raggiunto l'accordo politico che ha permesso:

a) la creazione nel giugno 2002 dell'ordine di cattura europeo e le procedure di consegna tra gli Stati membri in sostituzione dei lenti e inefficaci meccanismi di estradizione;

b) la definizione armonizzata per tutti gli Stati membri del delitto di terrorismo e le pene corrispondenti;

c) la creazione di squadre comuni di indagine.

Inoltre il Consiglio JAI del 28 febbraio 2002 ha raggiunto l'accordo politico di creare Eurojust e l'esecuzione nell'Unione europea degli ordini di sequestro di beni e di prove.

## 3. L'impatto degli attentati terroristici dell'11 marzo 2004 a Madrid e la dichiarazione del 25 marzo 2005 sulla lotta contro il terrorismo del Consiglio europeo

In seguito ai brutali attentati terroristici di Madrid il Consiglio europeo del 25 e 26 marzo 2004 ha adottato una dichiarazione sulla lotta contro il terrorismo allo scopo di incrementare il coordinamento e la cooperazione sulla lotta contro il terrorismo, i cui elementi essenziali sono:

a) la creazione dell'incarico di Coordinatore europeo per la lotta contro il terrorismo;

b) l'integrazione di un Centro di situazione rafforzato dell'UE in seno al Segretariato del Consiglio che, in conformità con quanto disposto nelle conclusioni della Presidenza del Consiglio europeo del 17 e 18 giugno, a partire dal 1° gennaio 2005 fornisce al Consiglio valutazioni strategiche sulle minacce in base alle informazioni fornite dai servizi nazionali nonché a un miglior scambio di informazioni con Europol;

c) il rafforzamento del ruolo di Europol, Eurojust e dell'Unità operativa dei capi di polizia degli Stati membri;

d) l'adozione della clausola di solidarietà tra i 25 Stati membri contro il terrorismo (sulla falsariga dell'articolo 42 del trattato che istituisce una Costituzione per l'Europa) affinché questi ultimi agiscano con spirito di solidarietà quando uno Stato membro è oggetto di un attacco terroristico;

e) l'istituzione di un'Agenzia europea per le frontiere che comincerà a funzionare nel maggio 2005;

f) la formulazione di nuove proposte per prevenire il finanziamento del terrorismo;

g) l'invito agli Stati membri di applicare le misure adottate dal Consiglio previste nel piano d'azione per la lotta contro il terrorismo del 21 settembre 2001 o proposte in altre iniziative;

h) l'istituzione di sette obiettivi strategici attualizzati per fare in modo che il Consiglio concludesse l'adozione di un piano d'azione/piano di lavoro rivisto dall'UE per la lotta contro il terrorismo e informasse il Consiglio europeo di giugno 2004.

## 4. Il piano d'azione/piano di lavoro rivisto 2004 dell'UE per la lotta contro il terrorismo

Il Consiglio europeo del 16 e 17 giugno 2004 ha dato il via al piano d'azione rivisto per la lotta contro il terrorismo preparato dal Consiglio sviluppando con quasi 200 misure i seguenti sette obiettivi strategici ad alto livello:

a) rafforzare il consenso internazionale e intensificare gli sforzi internazionali per lottare contro il terrorismo;

b) limitare l'accesso dei terroristi alle risorse finanziarie e alle altre risorse economiche;

c) aumentare al massimo la capacità degli organi dell'UE e degli Stati membri per scoprire, indagare e processare i terroristi e prevenire attentati terroristici;

d) salvaguardare la sicurezza del trasporto internazionale e garantire sistemi efficaci di controllo delle frontiere;

e) rafforzare la capacità degli Stati membri per affrontare le conseguenze di un attentato terroristico;

f) riflettere sui fattori che propiziano il sostegno al terrorismo e l'arruolamento dei terroristi;

g) mettere a fuoco azioni, nel contesto delle relazioni esterne della UE, nei confronti di paesi terzi prioritari in cui occorra migliorare la capacità antiterroristica o rafforzare l'impegno di lotta contro il terrorismo.

Quasi tutte le misure sono accompagnate da una data limite per il loro adempimento.

Il Consiglio europeo ha esaminato per la prima volta l'applicazione del piano d'azione nella riunione del 16 e 17 dicembre 2004 e continuerà a farlo in futuro in ragione di due volte all'anno.

## 5. Il Programma dell'Aia

Il Consiglio europeo del 4 e 5 novembre 2004 ha adottato "il Programma dell'Aia" intitolato "Rafforzare la libertà, la sicurezza e la giustizia nell'Unione europea" che è un programma pluriennale (2005-2009) il quale affronta tutti gli aspetti delle politiche relative a "rafforzare la libertà, la sicurezza e la giustizia nell'Unione europea" e, in particolare, la lotta contro il terrorismo, nello spirito delle riforme contenute nel Trattato che istituisce una Costituzione per l'Europa, la cui entrata in vigore è prevista per il 2006.

In generale, per quanto riguarda lo scambio di informazioni in materia di repressione, il Programma dell'Aia stabilisce che, a partire dal 1° gennaio 2008, lo scambio di informazioni sarà basato sul principio di "disponibilità". Questo è un principio rivoluzionario in quanto, nell'insieme dell'Unione europea, ogni agente dei servizi preposti al mantenimento dell'ordine pubblico di uno Stato membro che abbia bisogno di alcune informazioni, nell'esercizio delle sue funzioni, potrà ottenerle da un altro Stato membro.

In particolare, per quanto riguarda la lotta contro il terrorismo, il Programma dell'Aia sottolinea che per prevenire il terrorismo gli Stati membri non possono limitare le loro attività al mantenimento della propria sicurezza ma devono dedicarle anche alla sicurezza di tutta l'Unione europea.

# III. VALUTAZIONE DEL PIANO D'AZIONE/PIANO DI LAVORO RIVISTO 2004 DELL'UNIONE EUROPEA PER LA LOTTA CONTRO IL TERRORISMO E CONCLUSIONI

La lotta contro il terrorismo rende necessaria una politica comune della UE come riteneva e richiedeva l'85% dei cittadini europei secondo l'eurobarometro dell'aprile 2002.

Quando il terrorismo diventa un fenomeno globale, parallelamente alla mondializzazione dell'economia, la risposta a questo fenomeno non può restare limitata all'ambito nazionale o alla cooperazione intergovernativa degli Stati membri in seno all'UE. Si richiede anche una definizione e una strategia europea e internazionale.

Il ruolo dell'UE nella lotta contro il terrorismo, contrariamente alle domande dei cittadini

europei, è molto limitato. La maggior parte degli strumenti e delle competenze in materia di lotta contro il terrorismo rimane ancora nelle mani degli Stati membri che, con eccessiva frequenza, proteggono gelosamente le loro prerogative sovrane e i loro sistemi di informazione invece di condividerli fiduciosamente ed efficacemente con gli altri Stati per proteggere i loro cittadini.

Alcuni Stati membri non hanno recepito correttamente nei diritti nazionali né applicato entro i termini indicati molte delle misure adottate dall'Unione europea.

Delle 12 Convenzioni adottate dall'ONU per lottare contro il terrorismo su scala planetaria, soltanto quattro sono state ratificate dai parlamenti nazionali dei 25 Stati membri. Per questi motivi la vostra relatrice ha l'onore di proporre all'esame dei membri di questa commissione parlamentare una serie di raccomandazioni che vanno al di là della critica minuziosa delle misure del presente piano d'azione di lotta contro il terrorismo e che aprono nuove strade per consentire all'Unione europea di creare gli strumenti adeguati, nell'ambito del più rigoroso rispetto dei diritti dell'uomo, per garantire la difesa di un vero spazio di libertà, sicurezza e giustizia.

5.10.2004

**PROPOSTA DI RACCOMANDAZIONE DESTINATA AL CONSIGLIO**
**(B6-0071/2004)**

presentata a norma dell'articolo 114, paragrafo 1 del regolamento
da Antoine Duquesne
a nome del gruppo ALDE/ADLE
sul piano d'azione rivisto/piano di lavoro dell'Unione europea per lottare contro il terrorismo

*Il Parlamento europeo*,

– vista la dichiarazione sulla lotta contro il terrorismo adottata nella riunione del Consiglio europeo del 24 e 25 marzo 2004,

– visto il piano d'azione rivisto dell'Unione europea per lottare contro il terrorismo adottato nella riunione del Consiglio europeo del 17 e 18 giugno 2004,

– visto il pacchetto di misure previsto nel piano d'azione sulla lotta contro il terrorismo che sarà esaminato nella riunione del Consiglio europeo del prossimo 17 dicembre 2004,

– visto l'articolo 114, paragrafo 1, del suo regolamento,

A. considerando che uno degli elementi essenziali della politica dell'Unione europea in materia di lotta contro il terrorismo consiste nella promozione di una leale cooperazione tra le istituzioni della UE,

B. considerando che è importante approfittare dell'occasione per stimolare e sviluppare politiche globali ed efficaci per lottare contro il terrorismo,

1. presenta le seguenti raccomandazioni destinate al Consiglio:

   a) che venga istituita una vera politica europea di lotta contro il terrorismo che affronti tutti i fattori che contribuiscono alla sua genesi e al suo sviluppo tanto nel territorio della UE, quanto nel resto del pianeta;

   b) che si esiga che gli Stati membri applichino in modo totale ed efficace le misure di lotta contro il terrorismo adottate dal Consiglio;

   c) che vengano adottate quanto prima tutte le misure legislative necessarie per creare un contesto coerente e globale di lotta contro il terrorismo, in cui siano comprese quelle che garantiscono la cooperazione incondizionata delle forze e dei corpi di sicurezza;

   d) che venga sviluppata la clausola di solidarietà prevista all'articolo 42 del progetto di trattato che istituisce una Costituzione per l'Europa in caso di attacchi terroristici che è stata accolta nella dichiarazione adottata al riguardo del Consiglio europeo del 25 e 26 marzo 2004;

e) che siano previsti i fondi necessari nei bilanci annuali dell'Unione europea per garantire aiuti e indennizzi sufficienti a favore delle vittime del terrorismo;

2. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente raccomandazione al Consiglio e, per informazione, al Consiglio europeo e alla Commissione.